



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO
Verbale di deliberazione n. 9
del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E NOTA INTEGRATIVA

L'anno duemilaventidue addì sette marzo alle ore 20:30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale nella sala delle riunioni presso la sala pubblica della Scuola primaria "Amabile Girardi".

Presenti i signori

		Assenti	
		giust.	ingiust.
STENICO MAURO	Sindaco		
ALGAROTTI CLAUDIO	Consigliere	X	
ANTONELLI STEFANO	Consigliere		
AVI SILVIO	Consigliere		
BERTOLDI MANUEL	Consigliere		
CARESIA MIRIAM	Consigliere	X	
CARNIELLI DAVIDE	Consigliere	X	
COLOMBINI MATTEO	Consigliere		
COLOMBINI PIO	Consigliere		
FERRARI CHIARA	Consigliere		
GIRARDI GIACOMO	Consigliere		
PAOLI MAURIZIO	Consigliere	X	
RINAUDO MARCO	Consigliere		
SCARPA LISA	Consigliere		
STENICO BRUNA	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Stenico dr. Mauro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della suddetta legge provinciale il quale stabilisce che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto inoltre l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità." Il comma 2 del suddetto art. 174 dispone che il bilancio di previsione e il DUP approvati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio con un congruo termine stabilito dal regolamento di contabilità. Il predetto regolamento deve altresì stabilire i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

Preso atto che l'art. 50, comma 1 lettera a) della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che i termini di approvazione del bilancio previsti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2022, sottoscritto il 16 novembre 2021, che stabilisce che « In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.»;

Considerato che in base al D.M. 24 dicembre 2021 il nuovo termine per l'approvazione del bilancio è ora differito al 31 marzo 2022 e ulteriormente prorogato al 31.05.2022;

Rilevato che la proposta di bilancio di previsione 2022 - 2024 e allegati sono stati depositati in data 23.02.2022 giusta nota prot. n.1061 e resi disponibili ai consiglieri comunali;

Considerato che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

Considerato che al bilancio di previsione 2022/2024 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, in particolare:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa;
- la relazione del revisore dei conti;

Rilevato che, ai sensi del punto 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il piano degli indicatori di bilancio è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione e lo divulgano attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Rilevato che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazione ed alienazioni del patrimonio;

Dato atto che il D.U.P. 2022/2024 che delinea il quadro finanziario del triennio, completo e aggiornato ai programmi dell'amministrazione, è documento allegato alle proposte del bilancio pluriennale 2022/2024;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 di data 27.07.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020;

Visto l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune;

Rilevato che la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 dd. 7.03.2022 sono state approvate le tariffe 2022 per il servizio rifiuti;
- con deliberazioni della Giunta Comunale nr. 7 dd. 7.03.2022 sono state approvate le tariffe 2022 per il servizio di acquedotto comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 dd. 7.03.2022 sono state approvate le tariffe 2022 per il servizio di fognatura comunale;

- le restanti tariffe e imposte rimangono invariate rispetto al 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 23.02.2022 con la quale sono stati approvati gli schemi del documento unico di programmazione 2022-2024, del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati e della nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024;

Rilevato che si rende necessario procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati nonché del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per rendere operativa da subito la gestione del bilancio 2022 e pluriennale 2022- 2024;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2 concernente il "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il parere favorevole espresso dell'organo di revisione al DUP 2022-2024, alla proposta di bilancio 2022 - 2024 ed ai suoi allegati nonché alla nota integrativa al bilancio 2022 - 2024;

Visti i pareri espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, che si dimette agli atti, dando atto che la stessa include la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061/2002;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	63.360,00	64.719,00	64.719,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	450.033,00	440.002,00	440.002,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	274.537,68	126.779,00	126.779,00
TITOLO III - Extratributarie	867.574,00	883.123,00	875.364,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	597.300,00	72.000,00	22.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	639.450,00	632.150,00	632.150,00
Avanzo di Amministrazione	0,00		
TOTALE	2.892.254,68	2.218.773,00	2.161.014,00
PARTE SPESA			
TITOLO I – Spese correnti	1.655.504,68	1.514.623,00	1.506.864,00
TITOLO II – Spese in conto capitale	597.300,00	72.000,00	22.000,00
TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO IV – Spese per rimborso prestiti			
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO VII – Servizi per conto di terzi e partite di giro	639.450,00	632.150,00	632.150,00
Disavanzo di Amministrazione			
TOTALE	2.892.254,68	2.218.773,00	2.161.014,00

3. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011;
4. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che il revisore dei conti ha fatto pervenire il proprio parere favorevole al bilancio di previsione 2022/2024 come sopra rappresentato e al DUP 2022/2024;
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Fornace anche nella sua forma semplificata, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", nonché, nella medesima sottosezione, anche il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
7. di trasmettere il bilancio di previsione 2022 - 2024 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
8. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3^ dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato dando atto nel contempo, che in sede di rendiconto 2021, verrà allegato

uno stato patrimoniale in forma semplificata ai sensi dell'art. 232 comma 2^ del TUEL (facoltà già esercitata con precedenti provvedimenti);

9. di dichiarare, per le ragioni illustrate in premessa, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 2/2018 e s.m.;
10. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018 e s.m..
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.24.11.1971 n. 1199 o in via alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n.104;

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dr.Stenico Mauro
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr.Marco
firmato digitalmente